SVINCOLO PER INATTIVITÀ – ART. 109 N.O.I.F.: MODULI E MODALITÀ DI RICHIESTA

Quando può essere richiesto

Il calciatore/la calciatrice ha diritto alla decadenza dal tesseramento se:

- non ha un contratto, ma risulta tesserato con una **prestazione volontaria**;
- non è stato/a inserito/a nella distinta di gara ufficiale **per almeno 4 gare consecutive nella stessa stagione sportiva**;
- per motivi **non imputabili a lui/lei**;
- **esclusi** i casi di assenza dovuti a infortunio o malattia;
- **salvo** che la mancata utilizzazione dipenda dal mancato rilascio del certificato medico di idoneità sportiva nonostante almeno **due inviti scritti** della società.

Come deve agire il calciatore/la calciatrice

- Deve inviare una **richiesta di decadenza dal tesseramento**:
  - **entro il 28 febbraio** (per calciatori/calciatrici non professionisti);
  - **entro il 31 marzo** (per giovani dilettanti - giovani)
- La richiesta va inviata con **PEC** all'indirizzo **tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it** (scelta consigliata) o **raccomandata A/R** alla propria società e, in copia, al Comitato/Lega/Divisione competente.

Alla copia della richiesta indirizzata al Comitato/Lega/Divisione **deve essere allegata**:

- **il Documento d'Identità** del calciatore e, in caso di calciatore minorenne, dell'esercente la responsabilità genitoriale;
- **in caso di invio tramite PEC alla società** → la ricevuta di avvenuta consegna PEC (quella che certifica che il messaggio è stato recapitato nella casella PEC della società e non l'avvenuta accettazione);
- **in caso di invio tramite raccomandata A/R alla società** → la ricevuta di spedizione della raccomandata (prova di spedizione rilasciata dall'ufficio postale).

N.B.: il calciatore deve obbligatoriamente trasmettere al Comitato la ricevuta di avvenuta consegna/spedizione della PEC/raccomandata inviata alla propria società.

Come può rispondere la società

La società ha due possibilità:

1. **Rinuncia all'opposizione**
   - La società può comunicare per iscritto di rinunciare all'opposizione di svincolo del calciatore tramite apposito modulo allegato, completo in ogni sua parte;
   - In questo caso, il Comitato/Lega/Divisione competente, verificata la regolarità della procedura, **dichiara lo svincolo entro 7 giorni**;

Via Pitteri, 95/2
20134 Milano, IT
tel. +39 02 21722.899
cr.lombardia01@lnd.it
www.crlombardia.it
C.F. 08272960587

- Lo svincolo diventa quindi **esecutivo** dalla data della delibera del Comitato/Lega/Divisione.

2. **Opposizione alla richiesta**
    - La società **può opporsi** entro 8 giorni dal ricevimento della richiesta:
        - inviando una **PEC** all'indirizzo **tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it** al Comitato/Lega/Divisione competente. Alla PEC di opposizione devono essere **allegati i documenti giustificativi**;
        - e per conoscenza una PEC o raccomandata A/R al calciatore/la calciatrice;
    - L'opposizione deve essere preannunciata anche con telegramma entro lo stesso termine se effettuata per raccomandata;
    - In caso di opposizione, il Comitato/Lega/Divisione decide entro 15 giorni se accogliere o respingere la richiesta.

Decisione finale

- **Senza opposizione**: trascorsi gli 8 giorni concessi alla società per presentare opposizione, il Comitato/Lega/Divisione dichiara la decadenza dal tesseramento entro i successivi 7 giorni;
- **Con rinuncia all'opposizione**: dalla data della ricezione della rinuncia scritta da parte della società, il Comitato/Lega/Divisione dichiara la decadenza dal tesseramento entro i successivi 7 giorni;
- **Con opposizione**, la decisione arriva entro 15 giorni ed è comunque immediatamente esecutiva, anche in caso di successivo reclamo al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti.
- **Il calciatore** deve presentare domanda nei termini, tramite PEC o raccomandata A/R;
- **La società** può:
    - dare **assenso scritto tramite inoltro di rinuncia all'opposizione**, velocizzando la procedura;
    - oppure fare **opposizione** entro 8 giorni presentando la dovuta documentazione.
- **Il Comitato/Lega/Divisione** rende esecutivo lo svincolo entro 7 giorni (in caso di assenso o mancata opposizione) o entro 15 giorni (in caso di opposizione);
- Le richieste di svincolo **respinte non possono essere integrate** una volta pubblicate su Comunicato Ufficiale. Qualora si intenda procedere nuovamente con la richiesta di svincolo sarà necessario **ripetere** l'intera procedura, presentando nuova istanza completa e correttamente compilata.

Si ricorda che gli Uffici del Comitato Regionale Lombardia – LND non possono fornire risposte o chiarimenti direttamente ai calciatori o ai loro genitori.

Eventuali richieste o informazioni relative alle procedure di svincolo devono essere trasmesse esclusivamente tramite la società di appartenenza.

I calciatori che desiderano ricevere supporto o consulenza personale possono inoltre rivolgersi alla Associazione Italiana Calciatori (AIC), che offre assistenza dedicata ai propri iscritti.

Via Pitteri, 95/2
20134 Milano, IT
tel. +39 02 21722.899
cr.lombardia01@lnd.it
www.crlombardia.it
C.F. 08272960587